

DCO 6/10

**Proposte di provvedimenti per il completamento
della disciplina del servizio di misura di gas naturale**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 7 giugno 2010

Premessa

Con il presente documento Anigas formula le proprie osservazioni al DCO 6/10 con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti in tema di disciplina del servizio di misura del gas naturale.

Tale procedimento rientra nell'ambito della delibera ARG/gas 69/09 con la quale l'Autorità ha adottato misure urgenti in tema di servizio di misura del gas naturale, integrandone la consistenza della definizione con particolare riferimento a obblighi ed oneri in materia di raccolta, validazione, messa a disposizione dei dati, nonché di trattamento degli esiti delle procedure di autolettura in capo alle imprese di distribuzione e agli esercenti la vendita, a partire dal 1 luglio 2009.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas apprezza la volontà dell'Autorità di affrontare il tema della misura, nel caso specifico con riferimento alle modalità di gestione delle autoletture dei clienti finali, al fine di fare chiarezza sulle modalità e responsabilità di validazione dei dati e sui rapporti tra l'impresa di distribuzione e l'esercente le attività di vendita.

Pur condividendo la necessità di definire un algoritmo unico nazionale che assicuri agli operatori riscontri certi sulla validità dei dati di autolettura (con particolare riferimento ai casi di errore manuale), Anigas esprime preoccupazione per le modalità e la frequenza con cui potrebbe essere richiesto l'allineamento dei *data base* delle misure dei distributori e dei venditori.

Infatti, se ragioni di opportunità ed efficienza impongono una razionalizzazione dello scambio di dati tra venditore e distributore, è indispensabile che tale scambio risulti agevolmente gestibile dalle imprese e non diventi motivo di eccessivi appesantimenti nello scambio dei dati, anche alla luce delle modifiche degli applicativi utilizzati dalle società di vendita e distribuzione.

Si segnala inoltre che qualsiasi previsione di algoritmi di controllo comporterà la modifica di programmi applicativi attualmente utilizzati dalle imprese di distribuzione e di vendita con conseguenti oneri.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle disposizioni, si evidenzia che, a causa della rilevanza di alcune delle novità previste, i contenuti dei provvedimenti dovranno essere esecutivi dopo un periodo di tempo sufficiente per adeguare i sistemi informatici ed, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2011.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Parte 1

Definizione e adozione di un algoritmo di validazione unico e complesso

Q.1 Si condivide la motivazione alla base dell'orientamento dell'Autorità di adottare e un Algoritmo Complesso come Algoritmo unico di validazione dell'autolettura?

Q.2 Si ritiene che l'“opzione zero”, ovvero quella di non definire un algoritmo complesso, possa essere preferibile rispetto alla maggiore onerosità gestionale conseguente alla sua introduzione?

Sull'opportunità di adottare un algoritmo complesso come algoritmo unico di validazione e con riferimento alle opzioni di cui al Q2, Anigas ha rilevato che le preoccupazioni già evidenziate nelle *Osservazioni di carattere generale*, circa modalità e frequenza dello scambio dei dati tra distributori e società di vendita, sono strettamente correlate alle diverse specifiche realtà aziendali e, pertanto, rimanda in merito ai singoli documenti di risposta delle aziende associate.

In ogni caso, qualora l'Autorità intendesse disporre comunque l'adozione di un algoritmo complesso (di seguito AVC) come algoritmo unico di validazione, si riportano di seguito alcune considerazioni specifiche sulla metodologia proposta e descritta nel DCO 6/10.

Definizione dell'Algoritmo di Validazione Complesso

Q3. Si ritiene condivisibile la logica di base dell'AVC?

Anigas pur comprendendo la logica di base dell'AVC proposta nel DCO ritiene opportuno proporre almeno correttivi ai seguenti passaggi fondamentali dell'algoritmo:

- *Passaggio 2*: il dato L2 deve intendersi come ultima misura validata nella disponibilità del venditore (ossia, a questo trasmessa dal distributore ai sensi della delibera ARG/gas n. 69/09 e del TIVG); implicitamente la verifica da parte del distributore non dovrebbe tenere in considerazione eventuali misure non ancora trasmesse dallo stesso al venditore.
- *Passaggio 9*: l'aggiornamento di C_A avverrà, in sede di prima applicazione, una volta l'anno. I venditori potranno, in ogni caso, scegliere una frequenza maggiore di aggiornamento solo se garantiscono, lato fatturazione al cliente finale, il rispetto delle eventuali mancate validazioni da parte del distributore.

Q4. Si ritiene necessaria una gestione separata dei casi in cui $L1 = L2$ (per intercettare i casi di “contatore rotto”)?

Anigas non ritiene necessaria una gestione separata dei casi in cui $L1 = L2$ poiché tale situazione non è univocamente riconducibile ai casi di contatore rotto; infatti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le altre cause di consumo zero si possono citare: i consumi stagionali, quelli industriali e quelli discontinui. Il distributore può introdurre autonomamente ulteriori controlli nel caso permangano consumi pari a zero per lunghi periodi.

Il distributore dispone di un proprio piano di controllo dei misuratori potenzialmente bloccati il cui numero è in percentuale di gran lunga inferiore ai casi $L1 = L2$. Pertanto gestire il controllo di tali casi rischierebbe di produrre un'elevata quantità di scambi informavi tra venditori e distributori senza significativi benefici e con un potenziale disservizio al cliente finale.

Q5. Si ritiene che il consumo C_s di cui al punto 5 debba essere corretto per i gradi giorno o che la dipendenza dei consumi dalla temperatura debba semplicemente rientrare nella tolleranza? Se sì, quale si ritiene debba essere la fonte ufficiale dei dati di temperatura?

Anigas non ritiene necessario che il consumo C_s debba essere corretto per i gradi giorno in quanto le percentuali di variazioni dei consumi legate alla stagionalità sono di gran lunga inferiori a quelle proposte come *range* di tolleranza.

Q6. Si condivide la possibilità di automatizzare la verifica sul “giro contatore”?

Anigas condivide la possibilità di automatizzare la verifica sul “giro contatore”.

Descrizione dei dati di input

Q7. Quali dovrebbero essere i criteri sottostanti la fissazione delle soglie di tolleranza?

Anigas ritiene che le soglie di tolleranza debbano essere definite con un *range* tale da limitare i casi di mancata validazione alle sole autoletture relative a consumi “fuori norma” in quanto eccessivamente elevati. Tale criterio garantirebbe al cliente l'accettazione di gran parte delle autoletture da questi inviate al proprio venditore.

Anigas segnala comunque che a fronte di autoletture di PdR che hanno consumi annui molto bassi la sola applicazione di tolleranze percentuali non porterebbe a risultati significativi. A titolo di esempio, si pensi alle seconde case in zone di villeggiatura, in cui il gas è utilizzato per cottura cibi e per la produzione di acqua sanitaria (consumi fortemente correlati al periodo estivo). In questi casi, è plausibile che l'autolettura comunicata possa determinare un consumo superiore a quello atteso ($C_s * \text{tolleranza}$).

Come ulteriore contributo da tenere in considerazione, Anigas segnala l'opportunità di approfondire le tolleranze proposte, introducendo percentuali più ampie, con particolare riguardo alle fasce di consumo più basse.

I principali criteri sottostanti all'approfondimento della revisione della tabella delle tolleranze potrebbero essere:

- criterio proporzionale di tolleranza: minore è il consumo, maggiore è la tolleranza da esprimere nella validazione;
- criterio di differenziazione della tolleranza per fascia di consumo annuo: tali tolleranze devono essere rappresentative di ampie fasce di PdR;
- criterio di una franchigia fissa di cui valutare l'introduzione.

I criteri di cui sopra sono finalizzati alla determinazione di fasce ampie di tolleranza, che escludano un numero elevato di scarti (che possono generare eventuali reclami del cliente finale e conseguenti comunicazioni distributore - venditore), ma consentano di individuare principalmente gli errori macroscopici (ad esempio errore di digitazione, comunicazione dei numeri di virgola, ecc.).

Q8. Si concorda con i valori proposti?

Ai fini della definizione dei limiti delle fasce di consumo, Anigas propone di prevedere un significativo periodo di *test*.

Considerazioni in merito al calcolo del Consumo annuo CA

Q9. Si condivide l'aggiornamento "rolling" del valore annuo di consumo o si ritiene preferibile l'aggiornamento una volta all'anno?

Ai soli fini della validazione dell'autolettura da parte del distributore, Anigas ritiene che l'aggiornamento debba essere eseguito una volta all'anno.

La complicazione e soprattutto le potenziali "incomprensioni" di calcolo tra i sistemi informativi dei distributori e venditori che avrebbero origine con l'aggiornamento *rolling*, non sarebbero giustificate dall'ipotetica migliore previsione anche in relazione alle tolleranze da applicare.

Q10. Si ritiene che il calcolo di C_A debba tenere conto delle misure dell'ultimo anno o, in alternativa, di un periodo di tempo differente (ad esempio del valore medio degli ultimi due anni o di un periodo di tempo differente)? Potrebbe anche tenere conto di periodo inferiore ad un anno (ad esempio qualche mese)? In altri termini: di quanto DL3 deve essere in anticipo rispetto a DL2?

Anigas propone, quale buon compromesso, il periodo di un anno.

Gestione delle anomalie

Q11. Si ritengono esaustivi i casi descritti di anomalia?

Anigas ritiene che solo l'anomalia indicata al punto a) abbia una reale consistenza; gli altri due casi di anomalia si innescano a fronte del complesso scambio di informazioni tra venditore e distributore, su cui si sono già avanzate forti preoccupazioni evidenziate nelle Osservazioni di carattere generale e nei punti precedenti.

Q12. Si concorda con la gestione delle anomalie proposta?

Anigas non condivide la gestione proposta poiché risulta assai onerosa sia per il venditore, sia per il distributore. In particolare, non è ipotizzabile prevedere un giro di letture specifico ogni qual volta il distributore debba effettuare una verifica in campo.

In particolare, si propone che con riguardo agli operatori che intendano avvalersi della modalità minima di aggiornamento (obbligo una volta l'anno):

- l'allineamento dei dati di volume degli archivi venga effettuato annualmente sulla base del dato trasmesso una volta all'anno dal distributore al venditore;
- tale volume annuo rimanga convenzionalmente invariato ai soli fini dell'applicazione dell' AVC.

Per quanto riguarda, invece, la variazione della categoria d'uso, Anigas condivide quanto proposto nel DCO.

Q13. Si ritiene esaustiva la rappresentazione dei flussi e delle informazioni minime necessarie per la gestione delle anomalie?

Anigas concorda con la proposta dell'Autorità che prevede che il distributore trasmetta al venditore una sola volta all'anno: il volume annuo (C_A) la categoria d'uso e il numero di cifre del segnante contatore.

Si propone inoltre che la trasmissione avvenga in occasione della riclassificazione dei PdR ai fini della frequenza di lettura dei misuratori, da prevedere con tempistiche idonee a consentire la corretta gestione di tutte le attività connesse.

In questo modo, in caso di scelta della frequenza minima di aggiornamento, il volume annuo (C_A) per i successivi 365 giorni, ai soli fini della validazione delle autoletture, rimarrebbe invariato sia per il venditore sia per il distributore, eliminando di conseguenza i passaggi dal n° 13 al n° 19 dell'AVC.

Questa soluzione eviterebbe continue comunicazioni venditore - distributore e soprattutto responsi diversi per il medesimo dato di autolettura con conseguenti disservizi per il cliente finale.

Introduzione di livelli specifici di qualità e relativi indennizzi in relazione all'accettabilità dell'autolettura comunicata ai fini della fatturazione: evoluzione della deliberazione 229/01

Q14. Si condivide la proposta dell'Autorità di introdurre un indennizzo automatico nel caso in cui il venditore utilizzi il dato di autolettura e tale dato risulti non validato dal distributore per superamento della soglia superiore?

Q15. Si condivide la proposta dell'Autorità di introdurre un indennizzo automatico nel caso in cui il venditore emetta una fattura senza tenere in considerazione un'autolettura raccolta e successivamente validata dal distributore, qualora il valore fatturato risulti superiore al valore comunicato dal cliente e validato sulla base dell'applicazione dell'AVC?

Q16. Si condivide il valore dell'indennizzo automatico proposto? Quali altri criteri potrebbero essere individuati per determinarne l'importo?

Q17. Si ritiene opportuno limitare la disciplina dell'indennizzo automatico nel solo caso di autolettura comunicata dal cliente finale il cui rapporto contrattuale risulti disciplinato dalle previsioni della deliberazione n. 229/01? Quali potrebbero essere le criticità associate all'estensione di tale disciplina anche ai clienti che hanno aderito a condizioni contrattuali di fornitura non regolate?

Anigas non condivide la proposta dell'Autorità di introdurre un indennizzo automatico che potrebbe tra l'altro incentivare possibili comportamenti opportunistici da parte del cliente finale, penalizzando eccessivamente gli esercenti in una fase ancora di avvio dell'adozione di regole di validazioni uniche a livello nazionale, basti pensare che non si dispone ancora di un tracciato di comunicazione standardizzato.

Si ritiene opportuno, inoltre, sottolineare che la responsabilità del dato di autolettura per come trasmesso al venditore, rimane in ultima istanza del cliente finale.

Autoletture multiple

Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità?

Q19. Con riferimento ai casi di cui alla precedente lettera a), è intenzione dell'Autorità prevedere un piano di progressivo efficientamento per le tempistiche del processo di validazione dei dati di autolettura di cui ai commi 16.1 e 16.2 del TIVG: quali tempistiche si considerano ragionevoli e progressivamente attuabili?

Q20. Si considera utile prevedere in una seconda fase, quando l'allocatione anche agli utenti della distribuzione avverrà su base giornaliera, per i punti "mensili", l'ammissibilità di autoletture giornaliere multiple nel mese (si deve osservare che in tal caso l'algoritmo di validazione andrebbe riparametrato opportunamente)?

Q21. Si ritiene opportuno stabilire che l'invio delle autoletture di cui al punto 4.6, rispettando il criterio ivi illustrato, debba avvenire entro un preciso giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati? Se sì, quale potrebbe essere la scadenza opportuna?

Per tali quesiti, dal 18 al 21, Anigas richiama quanto già evidenziato nelle *Osservazioni di carattere generale* e pertanto rimanda alle risposte delle singole aziende associate.

Flusso standardizzato e tempistiche di trasmissione dell'autolettura

Q22. Si condivide l'obiettivo dell'Autorità di definire le specifiche e le modalità di messa a disposizione dei dati in esito alle procedure di autolettura?

Anigas condivide l'obiettivo dell'Autorità di definire le specifiche e i formati dei *files*; si ritiene comunque opportuno ridurre la complessità della modalità di messa a disposizione dei dati in esito alle procedure di autolettura.

Flusso di trasmissione dell'autolettura

Q23. Si condividono le specifiche e le modalità di messa a disposizione dei dati in esito alle procedure di autolettura proposte dall'Autorità?

Anigas, in termini generali, condivide le specifiche e le modalità di messa a disposizione dei dati in esito alle procedure di autolettura.

Anigas propone di utilizzare lo stesso tracciato sia per la trasmissione di autolettura dal venditore al distributore sia per la trasmissione degli esiti dal distributore al venditore.

In particolare, si suggerisce di inserire nel tracciato contenente gli esiti della validazione dei dati di autolettura da parte del distributore, le seguenti codifiche per i casi di mancata validazione:

- autolettura non conforme con l'ultima rilevata dal distributore e non ancora trasmessa al venditore;
- AVC esito negativo;
- non superati i controlli formali (PdR, matricola misuratore).

Anigas inoltre segnala quanto segue:

- la mancanza dell'oggetto standardizzato: che potrebbe essere formulato come segue "AUTOLETTURE<P.IVAEsercentelaVendita>_<P.IVAImpresadidistribuzione>_<AAAA MMGG>";
- la mancanza del nome del file standardizzato: che potrebbe essere formulato come segue "AUTOLETTURE<P.IVAEsercentelaVendita>_<P.IVAImpresadi distribuzione>_<AAAAMMGG>.csv";
- l'utilizzo della PEC dovrà essere considerato come un canale minimo di comunicazione, salvo diverso accordo tra le parti;
- la normalizzazione del formato della data: "gg/mm/aaaa".

Modalità di trasmissione dell'autolettura

Q24. Si condivide la possibilità di rivedere le tempistiche sopra espresse?

Anigas richiama quanto già evidenziato *Osservazioni di carattere generale* e pertanto rimanda alle risposte delle singole aziende associate.

Parte 2

Ulteriori modalità di raccolta delle misure

Q25. Si ritiene utile l'introduzione di una ulteriore modalità di raccolta delle misure da parte dell'impresa di distribuzione? Motivare la risposta.

Anigas ritiene che debba essere lasciata al distributore la decisione di ricorrere o meno a modalità alternative di raccolta dei dati di autolettura (es. cartoline prestampate o *post-it*).

Le nuove modalità potranno essere trasmesse unitamente alle letture del distributore e non comportare oneri aggiuntivi in capo ai venditori.

Q26. Si ritiene che la riduzione delle raccolte di misure in loco non compensate da autoletture registrata a partire dall'adozione delle deliberazione 69/09 sia tale da rendere necessaria l'adozione di modalità alternative di raccolta?

Anigas non ritiene che la riduzione delle raccolte di misure in loco, non compensate da autoletture, sia tale da consentire almeno in via autonoma per il distributore l'adozione di modalità alternative di raccolta.

Q27. Come si devono gestire i rapporti tra distributore e venditore, ad esempio in caso di dati ricavati da supporti cartacei che risultano non validati? Si ritiene, ad esempio, che debbano essere trasmessi al venditore anche i dati non validati in quanto comunque utili nei rapporti commerciali fra questi e il cliente?

Anigas non ritiene che debbano essere trasmessi al venditore anche i dati non validati.

Q28. Si ritiene che debba essere data evidenza al venditore dell'origine del dato tramite il flusso dei dati di cui all'articolo 15 del TIVG?

Per questo quesito Anigas rimanda alle risposte delle singole associate.

Introduzione della cadenza dei tentativi di raccolta delle misure e pubblicazione del relativo calendario

Q29. Si condivide l'opportunità di introdurre degli obblighi relativamente alla cadenza dell'attività di raccolta delle misure? Se no, per quali ragioni?

Anigas condivide la proposta dell'Autorità di introdurre l'obbligo di cadenza, oltre che di frequenza, della raccolta delle misure.

Proposte di intervento

Q30. Si condivide la proposta dell'Autorità in termini di cadenza di raccolta misure? Se no, quale cadenza si ritiene più ragionevole e per quali ragioni?

Anigas concorda con quanto proposto dall'Autorità in tema di cadenza delle rilevazioni con riferimento alla frequenza obbligatoria corrispondente alla fascia di consumo del PdR e osserva che i tempi minimi, che devono intercorrere fra due letture, dovrebbero avere valore a partire dalla prima lettura di ciclo successiva all'attivazione del PdR.

Anigas evidenzia l'opportunità di prevedere per l'obbligo di cadenza per le frequenze mensili un range da 25 a 40 giorni.

Q31. Si ritengono tali date ragionevoli? Se no, per quali ragioni? Quali date alternative dovrebbe essere prese in considerazione?

Anigas ritiene ragionevole che dopo un anno dalla pubblicazione del provvedimento, anche per tenere conto degli impegni contrattuali con i fornitori, i distributori siano obbligati, per tutti i PdR a rispettare la cadenza dei tentativi di raccolta delle misure.

Pubblicazione del calendario dei tentativi di raccolta delle misure

Q32. Si ritiene utile la conoscenza, da parte del venditore, del calendario di raccolta del distributore? Quali gli scopi ed i vantaggi? Se no, per quali ragioni?

Anche se potrebbe risultare utile a meri fini informativi la pubblicazione e la trasmissione del calendario di lettura da parte del distributore, si rimanda a quanto osservato in risposta allo spunto di consultazione Q33.

Q33. Se sì, quali aspetti dovrebbero essere definiti dall'Autorità? (ad. es.: dettaglio geografico e temporale, frequenza e tempistiche di pubblicazione/trasmissione, modalità e specifiche tecniche).

Anigas segnala la difficoltà dei distributori di realizzare applicazioni che mettano a disposizione tale funzionalità, soprattutto in casi di realtà metropolitane i cui percorsi di lettura sono frazionati in zone (ad esempio la stessa via potrebbe fare parte di più zone diverse).

Alla luce della necessità dei venditori di fornire ai clienti finali informazioni relative a quando verranno effettuati dai distributori i tentativi di lettura, Anigas propone che il distributore pubblichi sul proprio sito internet il calendario dell'anno **n** entro il 31 dicembre dell'anno **n -1**.

Allineamento dei metodi di stima e di ripartizione dei volumi a fini allocativi e di fatturazione ai clienti finali

Q34. Si condivide la necessità di un allineamento dei criteri per la profilazione dei volumi di gas naturale a fini allocativi, della fatturazione del servizio di distribuzione e della fatturazione del gas naturale ai clienti finali?

Anigas condivide l'esigenza di un allineamento dei criteri di ripartizione dei volumi sia ai fini dell'allocazione, sia ai fini della fatturazione da distributore a venditore e da venditore a cliente finale.

Si ritiene che tale allineamento non sia comunque in grado di risolvere le problematiche legate alla determinazione univoca dei bilanci energia gas.

A tal fine si auspica una pronta revisione della disciplina di allocazione che possa superare le attuali criticità.

Inoltre, è opportuno allineare anche i criteri di calcolo dei consumi stimati, poiché l'applicazione di metodi differenti da quelli dell'impresa distributrice ha impatti non indifferenti per l'esercente la vendita.

In ogni caso è necessario attendere un aggiornamento della normativa fiscale. L'eventuale allineamento dei metodi di allocazione e fatturazione dovrà essere necessariamente subordinato all'espressa e formale approvazione da parte dell'Agenzia delle dogane, per escludere i rischi di adottare sistemi di ripartizione dei consumi in bolletta diversi tra loro (i profili di prelievo ai fini dell'applicazione del prezzo e il *pro-die* per l'applicazione delle accise).

Proposta di allineamento dei metodi di ripartizione per la determinazione dei volumi a fini allocativi e di fatturazione ai clienti finali

Q35. Si condivide l'orientamento dell'Autorità? Se no, per quali ragioni? Quali alternative sono auspicabili?

Il metodo di ripartizione unico per la fatturazione e allocazione dovrà essere definito in coerenza con:

- la nuova disciplina del processo allocativo attualmente in corso di definizione (prevedibile da ottobre 2011);
- la messa in esercizio dei nuovi misuratori tele-leggibili di cui la delibera ARG/gas 155/08 con letture giornaliere/mensili (a partire dal 2011);
- la correttezza valutazione degli oneri e dei tempi di aggiornamento dei sistemi informativi degli operatori (impatti rilevanti con tempi di implementazione stimabili nell'ordine di 12 mesi);
- la necessità di essere quanto più semplice e comprensibile al cliente finale.

In considerazione di quanto sopra, Anigas ritiene necessario approfondire ulteriormente l'argomento anche mediante il ricorso ad appositi incontri con gli operatori e/o le loro associazioni.

Q36. Si condivide tale orientamento?

Come espresso nella risposta al quesito precedente, Anigas condivide l'esigenza di un allineamento, ma ritiene necessario un approfondimento sul tema anche per tenere conto delle prospettive future che definiranno scenari diversi.

Q37. Ipotizzando l'auspicabile coordinamento di cui sopra, quali tempistiche sono ritenute congrue all'adeguamento dei sistemi di fatturazione del venditore al cliente finale?

Anigas ritiene che l'adeguamento dei sistemi di fatturazione del venditore al cliente finale necessiti di un periodo non inferiore ai 12 mesi e con inizio 1 gennaio.

Allegato 1

Definizione dei valori del parametro di tolleranza in funzione della categoria di uso e della tolleranza

Q38. I valori qui proposti sono preliminari: si chiede di indicare le tolleranze che si ritengono più appropriate in funzione dei consumi. E' possibile anche proporre un aumento o una diminuzione degli scaglioni di consumo.

Si rimanda alla risposta fornita allo spunto Q.7 .